POCHE IDEE

IN DIFESA DE' SIGNORI

Conte di Policastro, principessa di S. Severo e duchessa di Bruzzano.

Avvisarono i signori Carafa, pe' quali scriviamo queste pagini di aggiugnere alle loro robuste difese offerte alla G. C. civile contra le pretensioni della principessa di Melissano D. Anna Francesca Spinelli, anche il gravame della terza opposizione incidentale, * onde la sua mercè, rescindere la decisione della G. C. civile degli Abbruzzi del dì 27 settembre 1822, che aveva imposto fine alla graduazione compitasi nel Tribunale civile di Teramo sul prezzo di molti fondi a lei aggiudicati per duc. 45200·

* *Art.* 539 *LL. di rito.*

La G. C. civile colla sua recente decisione ha ordinato, che le parti si spiegassero sul cennato gravame, e che la causa novellamente alla udienza si riportasse; ferme rimanendo allo stato le vicendevoli deduzioni de' contendenti.

Al voto della G. C. civile si è soddisfatto; la causa vien per la seconda volta sottoposta alla sua deliberazione.

La principessa di Melissano attacca in pria d'inammessibilità la terza opposizione; la sostiene nel merito mal fondata.

Noi confidenti nella buona causa, che difendiamo e nel fine di arrecare ai giudici la minor noia possibile, ristringeremo in breve tela il nostro ragionamento presentando alla nostra contraddittrice una indeclinabile alternativa, la qual si enuncia in questi detti.

Furono, o pur no presenti i signori Carafa nel giudizio, nel quale cadde l'impugnato giudicato del 27 settembre 1822?

Se nol furono, allora la terza opposizione incidentale rientra scolpitamente nel disposto dell'art. 539 delle LL. di rito, e potentemente rescinderà nello interesse degli opponenti la succennata decisione.

O si dirà, che in quella contestazione intervennero, ed in questa ipotesi hanno essi diritto incon-

trastabile di domandare e far eseguire il giudicato in ogni sua parte, continenza, e tenore.

Di fatto. La principessa di Melissano quale aggiudicataria de'beni di Loreto per ducati 45,200 era per virtù di legge, e per vigor di duplice patto, cioè de' capitoli di vendita, e della cessione stipulata col barone D. Antonio Nolli debitrice degl' interessi moratorii verso la massa de' creditori.

Riuniti in lei i due caratteri di debitrice certa di sì ingente somma, e di creditrice, nudrì sempre il pensier favorito, di sottrarre i frutti da lei dovuti dal regresso de'creditori, e di affrettare dall'altro lato la riscossione de' crediti, che contra la casa di suo marito rappresentava. Di quì avvenne, che fattasi istante, sottentrando essa nelle veci di Nolli, aprì nel 1814 il giudizio di ordine, * sul solo prezzo però dell' aggiudicazione, il quale venne irrevocabilmente definito dal giudicato suddetto, che accolse senza alcuna modificazione le domande della principessa; e per lo effetto ordinò, che per rango di epoche si pagassero i di lei crediti; cioè in pria ducati 40,000 dotali, che mediante subingressi antichi, risalivano fino al 1693. Dopo i duc. 14,000, per cessione riportata da Nolli, i quali retrogradando anco-

* *Vol. 4 fol. 1 e seg. Prod. della principessa di Melissano.*

ra giugnevano all' anno 1704. In ultimo i residuali duc. 10000, compimento delle sue doti.

Il giudice collocatore nel 7 luglio 1827 chiuse definitivamente la nota di collocazione per virtù delle indicate norme stabilite dal giudicato. E dopo di avere attribuito alla principessa tutti gl'interessi de' duc. 40000, ed il loro compimento in duc. 14000; come del pari dopo di avere dati a lei l' immenso arretrato di usure del credito cedutole da Nolli, ne assegnò in conto di sorte altre i duc. 6000; di modo, che per ripianarsi la principessa del reliquato, non altro ricevere dovrebbe, che duc. 5200, quanti per appunto ne pretende nella presente graduatoria.

Il giudice collocatore dichiarò nel suo verbale di chiusura, che non attribuiva lo intero creditore di Nolli alla principessa, e l' altro ai signori Carafa per insufficienza del prezzo ripartibile.

Ciò avvenne, perchè omise di distribuire le quattordici annate di frutti dovuti dalla principessa, le quali sommavano a ben duc. 31000, o in quel torno.

Or se il giudicato di sopra riferito ha fissato il rango di ogni credito della principessa nella ripartizione del prezzo, ossia della sorte capitale in duc. 45200; col rango istesso, e nel modo identico ne consegue, che dovranno ripartirsi i frutti, che del

prezzo sono necessarie accessioni, e perciò seguaci della sua istessa natura, e destinazione.

Dunque, se la principessa di Melissano rimontò all' anno 1704 per lo rango attribuito al credito di Nolli, il qual solo agli altri tutti antecede e sovrasta per poziorità di tempo; se di quello n'ebbe una parte pel solo motivo di mancanza di somma ripartibile; è manifesto, che a preferenza di qualunque altro creditore essa otterrà nella distribuzione de' frutti il reliquato del credito di Nolli in duc. 5200; pel gran principio che questi, sì come parte integrante del prezzo, non possono diversamente da quello, e con altro rango andar divisi.

Ecco perchè la principessa indarno agogna di far sua la somma, che di presente domanda; perciocchè di questa è pienamente soddisfatta, serbando nelle sue mani, non solo l'equivalente, ma un sopravanzo di circa duc. 26000, come appunto essa stessa ha confessato in giudizio.

Nè torna a suo pro sostenere, che col carattere di creditrice possa trarsi avanti, e concorrere sopra qualunque danaro pertinente al suo debitore, ond' essere pagata; perciocchè a lei un tal linguaggio si disconviene, per andar congiunta alla qualità di creditrice di un residuo di duc. 5200; l' altra di liquida de-

bitrice di duc. 31000; le quali insieme coesistendo in maniera liquida e sicura, operano per ministero di legge la collisione delle somme contrapposte, e la fan rimanere debitrice certa di forti reliquati. A questi stringentissimi argomenti si accosta ancora l'irresistibile forza della cosa giudicata, dalla quale non può sottrarsi la principessa, anzi debbe integralmente rispettarla, ed eseguirla.

Che anzi i signori Carafa non altro vogliono, che la esecuzione strettissima del giudicato, il quale avendo invariabilmente assegnato, e mantenuto al credito di Nolli un rango distinto dell'anno 1704 ne fa derivare, che per lo dippiù del medesimo, che conseguir deve la principessa sarà indubitatamente pagata sopra i frutti ripartibili, de' quali è debitrice, e che non possono per legge avere un destino di distribuzione diversa da quello che ebbe il prezzo della aggiudicazione, di cui sono accessorii.

L'avversaria per declinare lo scontro a lei fatale di questo ragionamento così chiaro, e così vero, adduce, che dovendosi aprire un novello giudizio di ordine sopra gl' interessi moratorii, potrebbe succedere, che fosse il suo credito di Nolli vinto da un novello creditore, che ben potrebbe contrastarle il grado di ammessione.

Molte risposte abbattono questo ingegnoso trovato, che in se racchiude più del sorprendente, che del ragionevole.

In primo luogo non è necessario, sì come s'infinge di credere la principessa un secondo ed integrale giudizio di ordine; perciocchè non versiamo noi nel caso di distribuire il prezzo ritratto da un nuovo fondo espropriato, ma solamante di dividere gli accessorii di un prezzo già ripartito, i quali non possono soggiacere ad altra legge di anteriorità, che a quella già fissata per la sorte capitale in modo irrevocabile col giudicato del 27 settembre 1822, della cui pura esecuzione oggi si disputa. Dunque non fa mestieri di novella graduazione, ma sì bene di semplice supplimento a quella già fatta, e di tutto punto perfetta ed eseguita.

E quì cade in acconcio richiamare alla mente una considerazione importante, che a noi porge il filo della trattazione della causa, intorno alla quale siamo occupati.

Nissun creditore può combattere, e vincere la principessa di Melissano per la riscossione de' duc. 5200 sopra i duc. 31000, che custodisce nelle sue mani a titolo di frutti; mentre quì la graduazione suppletoria cadrebbe tra i creditori già chiamati, presenti, ed avvinti dal giudicato, e sopra l'accessorio del prezzo ripartito,

1814, quando aprì il giudizio di ordine in Teramo, e nel quale tutti i creditori, che indicavano essa citò scrupolosamente; menochè per la più gran parte delle iscrizioni decadute, e perciò non più esistenti, come pure per segnare questi certificati l'epoca recentissima del dì 8 del volgente mese di agosto.

In questi irrefragabili documenti sì come ne' precedenti estratti, non esiste alcun creditore, che ascenda all' anno 1704 o pur lo trapassò. Ecco perchè sicura è la principessa, e certi sono i giudici da ora, e per effetto di que' medesimi documenti autentici ed unici, de' quali converrà necessariamente fare uso nell' appendice al giudizio di ordine già compito, che nissun creditore evvi da poter prevalere alla principessa; che vani e studiati sono i suoi timori; che somma è la ragione che i nostri clienti assiste e protegge.

Premessi questi dadi di fatto incontrastabili, la G. C. civile è pienamente costituita nella duplice certezza di fatto e di dritto; cioè di essere la principessa certamente debitrice di ducati 31000 in danaro; di venire dubitatamente collocata sopra questa somma accessoria con anteriorità sopra tutta la massa dei creditori pe' ducati 5200 reliquato del credito di Nolli.

Trova perciò la medesima G. C. applicabile la misura facoltativa che ad ogni magistrato la legge concede, cioè di togliere provvisionalmente a taluno in

si rivolge a volerlo adesso, avendone perduto il diritto, essendo provato che *per eam stetit quominus ei pecunia solveretur.*

Canone di giustizia e di equità, che nella causa nostra trova insiem cogli altri da noi brevemente di sopra discorsi la sua piena ed intera applicazione.

Sembra perciò dalle cose finora disputate poter conchiudere, doversi rimovere la principessa di Melissano dalla presente graduazione, ed ai signori Carafa attribuirsi la somma de'duc. 5200 da lei pretesti.

Napoli 16 agosto 1832.

Antonio Starace.
Gabriele Molina.
Ferdinando Starace.